

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TADDEI, TEDESCO TATÒ, CHERCHI,
FORCIERI, GIANOTTI e PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
e istituzione di organismi di garanzia

INDICE

| | | |
|------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |

ONOREVOLI SENATORI. - Gli interessi dei consumatori e l'esigenza della loro tutela vanno conquistando in tutti i paesi industrializzati una crescente considerazione da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e delle formazioni politiche e sociali. Nel nostro paese, questo progresso di idee non si è ancora tradotto in iniziative idonee per attuare concretamente nell'ordinamento giuridico e nelle prassi di governo della società i principi e gli obiettivi dei movimenti dei consumatori, artefici principali di questo cambiamento. La Comunità economica europea, in questo campo, ha varato specifici programmi e normative. Fin dal 14 aprile 1975, la Commissione CEE ha indicato le linee di sviluppo di un «diritto dei consumatori» alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, nonché alla rappresentanza, considerando tale diritto elemento costitutivo di una politica; in definitiva, gli interessi dei consumatori coincidono con gli interessi generali del sistema economico di mercato e con un equilibrato sviluppo umano e sociale della collettività. La condizione di inferiorità del consumatore nelle transazioni del mercato di consumo è fisiologica e tanto più grave quanto più il mercato è indifferente alla concorrenza internazionale o è organizzato da monopoli o da oligopoli. Il riequilibrio della forza contrattuale del consumatore è, quindi, una condizione fondamentale non solo dell'equità sociale, ma del buon funzionamen-

to del mercato. È indicativo, a questo proposito, il fatto che nei paesi dove è più progredita la tutela dei consumatori sono stati creati a cura dello Stato, se non dal suo interno, diversi strumenti di sostegno delle associazioni dei consumatori e istituzioni specializzate che si assumono compiti tecnici di ricerca e di analisi e che dovrebbero anche rientrare nei futuri programmi dello Stato italiano.

2. È finita l'epoca in cui la garanzia dei diritti dei cittadini poteva derivare solo dalla buona amministrazione e dalla organizzazione democratica del sistema politico.

Il benessere non può dipendere più soltanto dalla capacità erogatrice della pubblica amministrazione ma anche dalla capacità di ciascuno, singolo o associazione, di attivarsi per l'esercizio e la tutela del proprio diritto.

3. La politica dei diritti si incontra, spesso si scontra, inevitabilmente, con la democratizzazione del mercato. Il mito dello sviluppo quantitativo dell'economia come unica molla del benessere, del lavoro, del soddisfacimento dei diritti fondamentali, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Conciliare sviluppo, salute e ambiente; sottoporre lo sviluppo al vincolo di un diverso rapporto con la natura e con le persone, che ne garantisca la crescita qualitativa, vuol dire pensare ai cittadini non più solo come lavoratori o come portatori di una esigenza politica, ma come titolari di un nuovo e diverso diritto alla salute e all'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Principi e finalità)*

1. La Repubblica, anche in adesione ai programmi della Comunità economica europea, garantisce gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti alla salvaguardia del diritto alla salute, del diritto alla informazione e alla parità di trattamento, nonché alla tutela della sicurezza, libertà e dignità umana, assicurando la tutela giurisdizionale degli interessi individuali e collettivi e promuovendo azioni di educazione e di sensibilizzazione culturale.

Art. 2.*(Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti cui è preposto un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

2. Al Segretariato spettano i seguenti compiti:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni che abbiano competenze in materia, gli organismi internazionali e comunitari;

b) favorire la stipula di accordi collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni di consumatori e degli utenti e le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale, è possibile recepire in tutto o in parte la normativa prevista dai predetti accordi;

c) trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività del Segretariato e sull'applicazione della presente legge;

d) definire i programmi annuali di indirizzo per la utilizzazione da parte delle associazioni di consumatori e utenti dei finanziamenti previsti dall'apposito Fondo nazionale a tutela del consumo di cui all'articolo 7;

e) gestire l'erogazione dei finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela del consumo.

Art. 3.

(Istituzione di una Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti. Essa è composta di quindici deputati e quindici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. Per la nomina dei Commissari i Presidenti delle Camere tengono conto della consistenza numerica dei gruppi parlamentari, curando che nessun gruppo resti privo di rappresentanza nella Commissione, salvo espressa rinuncia al potere di designazione.

2. La Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri ed un ufficio di presidenza composto da un Presidente e due segretari.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) controlla l'attività del Segretariato di cui all'articolo 2; riceve e discute le sue relazioni annuali, i programmi annuali di attività e i rendiconti di gestione del Fondo di cui all'articolo 7;

b) promuove indagini conoscitive in tema di tutela del consumo e dell'utenza;

c) esprime un parere sui disegni e sulle proposte di legge che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti e

riceve ed istruisce le petizioni in materia presentate al Parlamento;

d) richiede pareri al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. Presso il Segretariato di cui all'articolo 2, è costituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti composto da:

a) un presidente eletto dagli altri componenti del consiglio tra persone esterne al medesimo e particolarmente esperte in materia;

b) un rappresentante nominato da ciascuno dei Ministri preposti ai competenti Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) uno o più rappresentanti per ognuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti aventi diritto, per un numero complessivo non inferiore alle dodici unità.

2. È consentita la nomina di supplenti nonché la partecipazione alle riunioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in occasione di riunioni dedicate ad approfondimenti tematici specifici, di esperti designati liberamente dai componenti del Consiglio medesimo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di pervenire alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, individua le associazioni a carattere nazionale aventi diritto alla partecipazione al Consiglio stesso ai sensi del comma 4. La prima individuazione avverrà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

4. Le associazioni di cui al comma 3, per avere titolo a designare il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale dei consu-

matori e degli utenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto redatto nella forma di atto pubblico, il quale preveda come scopo esclusivo la difesa dei consumatori e utenti, l'assenza di scopo di lucro, l'organizzazione democratica della vita interna;

b) presenza organizzativa in almeno cinque regioni;

c) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci;

d) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza esterna;

e) assenza di legami manifesti od occulti con enti o organizzazioni che esercitano a qualunque titolo attività produttive o commerciali o di servizio.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con decreto alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e alla prima convocazione del medesimo organismo.

6. I componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti restano in carica per un quinquennio, alla scadenza del quale si procede al rinnovo dell'organismo.

7. Ai lavori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può partecipare, a richiesta, il sottosegretario preposto al Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori, di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti costituito ai sensi dell'articolo 4 svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'iniziativa delle pubbliche amministrazioni che abbiano competenze in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, elaborando programmi annuali di attività, organizzando sottocommissioni di lavoro e udienze di esperti, sollecitando iniziative ed interventi;

b) sollecita l'adeguamento della legislazione alle esigenze di tutela dei consumatori ed utenti;

c) esprime pareri su richiesta della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3;

d) esprime pareri sulla definizione dei programmi annuali di attività da parte del segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e) provvede a studiare tutte le opportune riforme legislative che consentano alle associazioni di consumatori e utenti di concorrere alla definizione delle scelte amministrative concernenti i diritti dei consumatori e degli utenti.

Art. 6.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie funzioni legislative e delle competenze amministrative, promuovono la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, favorendo altresì la costituzione e le iniziative di corrispondenti forme associative.

2. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici dei comuni e delle province.

3. Le regioni trasmettono ogni anno al Segretariato di cui all'articolo 2 una relazione sull'insieme delle attività promosse a difesa dei consumatori e degli utenti.

Art. 7.

(Fondo nazionale per la tutela del consumo)

1. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo nazionale per la tutela del consumo, destinato a finanziare l'attività del Segretariato nonché programmi e progetti specifici di attività presentati da associazioni di consumatori e utenti, anche non rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Per il triennio 1993-1995 è prevista una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotazione finanziaria di dieci miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento per la utilizzazione del predetto fondo. Tale regolamento dovrà prevedere la normativa per la concessione alle associazioni di consumatori e utenti di contributi al fine di sostenere programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di rilevanza esterna e di finanziamenti, anche integrali, di progetti specifici di interesse collettivo.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il triennio 1993-1995, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.